

Ausbildungsdelegation I+D | Délégation à la formation I+D | Delegazione alla formazione I+D

Elenco delle esigenze minime per un'azienda formatrice

Gestore / Gestrice dell'informazione e della documentazione

(Stato: 1° gennaio 2015)

Procedura di base per la creazione di un posto di apprendistato (per nuove aziende formatrici)

1. Informarsi sulla formazione di base sul sito della Delegazione alla formazione (www.formazione-id.ch):
 - Legge sulla formazione professionale
 - Ordinanza sulla formazione professionale
 - Ordinanza sulla formazione I+D
 - Piano di formazione I+D
 - Documentazione dell'apprendimento
 - Direttive
2. Stabilire un contatto con altre aziende formatrici che hanno esperienza nella formazione di base dei gestori/gestrici dell'informazione e della documentazione e chiedere loro se sono disposte ad assumere il ruolo di supervisori (sostegno nella risoluzione di eventuali problemi nell'ambito della realizzazione della formazione di base).
3. Verificare che il piano di formazione possa essere realizzato nell'azienda: è possibile adempiere a tutti gli obiettivi di prestazione aziendali?
4. Verificare che le premesse in ambito aziendale, organizzativo e di personale qualificato (v. sotto) possano essere soddisfatte.
5. Nel caso in cui non fosse possibile adempiere a tutti gli obiettivi di prestazione aziendali, verificare se esiste la possibilità di creare una rete di aziende di tirocinio oppure di organizzare praticantati presso altre aziende.
6. Inoltrare all'ufficio cantonale competente (ufficio della formazione professionale) la richiesta per ottenere un'autorizzazione cantonale per poter formare apprendisti.

A. Requisiti per l'azienda

L'azienda dispone delle necessarie risorse finanziarie e di personale.

L'azienda utilizza un software per la gestione dell'informazione aggiornato.

L'azienda utilizza banche dati nella sua attività quotidiana.

L'azienda garantisce all'apprendista l'accesso a una postazione di lavoro dotata di computer in rete.

B. Premesse organizzative

Archivi, biblioteche e centri di documentazione che hanno un mandato di collezione ben definito. L'azienda è attiva nei seguenti ambiti: acquisizione, catalogazione e conservazione di informazioni e documenti, contatto con l'utenza, ricerca.

Istituzioni che mettono a disposizione o prestano alla loro utenza informazioni o supporti informativi.

Obiettivi di prestazione che non possono essere raggiunti nella propria azienda formatrice vengono recuperati attraverso praticantati esterni (v. le raccomandazioni della Delegazione alla formazione I+D relativa ai praticantati) oppure reti di aziende di tirocinio.

C. Presupposti riguardanti il personale e il personale qualificato

I requisiti professionali minimi per le formatrici e i formatori sono regolamentati A) dagli art. 12 e 13 dell'ordinanza sulla formazione professionale di base del 19.08.2008 e B) dall'art. 44 dell'ordinanza della formazione professionale del 19.11.2003 (i testi in corsivo che seguono sono citazioni tratte da questi articoli):

A) Estratto dell'**ordinanza sulla formazione professionale di base Gestore/Gestrice dell'informazione e della documentazione con attestato federale di capacità (AFC) del 19 settembre 2008** (Stato: 1° gennaio 2015)

Sezione 6:

Requisiti per gli operatori della formazione di base organizzata dall'azienda

Art. 12 *Requisiti professionali minimi richiesti ai formatori*

I requisiti professionali minimi ai sensi dell'articolo 44 capoverso 1 lettere a e b OFPr sono soddisfatti se il formatore possiede una delle seguenti qualifiche:

- a) attestato federale di capacità di gestore dell'informazione e della documentazione e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;*
- b) attestato federale di capacità di assistente all'informazione e alla documentazione qualificato e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;*
- c) attestato federale di capacità di una professione affine o titolo equivalente, con le necessarie conoscenze professionali nell'ambito del gestore dell'informazione e della documentazione AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;*
- d) diploma di una scuola universitaria professionale in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;*
- e) titolo accademico in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.*

Art. 13 *Numero massimo di persone in formazione*

¹ *Una persona in formazione può svolgere il tirocinio in un'azienda se:*

- a) vi opera al 100 per cento un formatore qualificato; oppure*
- b) vi operano due formatori adeguatamente qualificati, ciascuno almeno al 60 per cento.*

² *Quando una persona arriva all'ultimo anno della formazione professionale di base, un'altra persona in formazione può iniziare il tirocinio.*

- ³ *Per ogni altro specialista occupato al 100 per cento o per ogni due specialisti occupati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.*
- ⁴ *È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.*
- ⁵ *In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare il superamento del numero massimo di persone in formazione nelle aziende di tirocinio che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.*

B) Estratto dall'ordinanza sulla formazione professionale (OFPr) del 19 novembre 2003 (stato 1 gennaio 2015)

Sezione 2: Requisiti minimi richiesti per l'insegnamento pratico e scolastico

Art. 44 *Formatori attivi in aziende di tirocinio (art. 45 LFPr)*

- ¹ *I formatori attivi in aziende di tirocinio devono disporre di:*
- a. *un attestato federale di capacità nel settore in cui dispensano la formazione o di una qualifica equivalente;*
 - b. *due anni di pratica professionale nel settore in cui dispensano la formazione;*
 - c. *una qualifica pedagogico-professionale equivalente a 100 ore di studio.*
- ² *Le ore di studio di cui al capoverso 1 lettera c possono essere sostituite da 40 ore di corso. Queste sono comprovate da un attestato di frequentazione del corso.*